

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1482

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TESTA ENRICO

Presentata il 14 settembre 1987

Istituzione della provincia di Sulmona

ONOREVOLI COLLEGI ! — Le aspirazioni delle popolazioni del territorio del centro Abruzzo sono state raccolte ed interpretate, negli ultimi tempi, da più Parlamentari (onorevole Delli Castelli 1957; senatore Celidonio 1971; onorevole Belluscio 1984 ed, in questa legislatura, da numerosi parlamentari dei più diversi gruppi). Esse non sono diventate però, per varie ragioni, legge dello Stato. Purtuttavia l'aspirazione delle popolazioni su menzionate rimane tuttora viva ed attuale.

Alla base di tutto vi è la consapevolezza che l'assetto istituzionale che oggi domina in Abruzzo, sia per l'evoluzione della società e sia per la morfologia del territorio, sia inadeguato. Si impone, quindi, l'esigenza di una revisione generale dell'assetto e della suddivisione attuale del territorio, in modo da poterlo adeguare alle esigenze di una corretta programmazione dell'uso delle risorse.

Tale adeguamento è ancora più necessario nella provincia de L'Aquila, la quale si estende su una superficie di 5.031 Km², contro i 1.500 Km², che mediamente costituiscono l'estensione delle province italiane.

A ciò va aggiunta la considerazione che la distanza da un capo all'altro del territorio provinciale raggiunge i 200 Km e che la distanza da alcuni centri della zona individuata nella presente proposta ed il capoluogo raggiunge i 200 Km, con evidenti gravi disagi di collegamenti e di funzionalità dei servizi ubicati nel capoluogo rispetto al resto del territorio.

La zona individuata come « centro Abruzzo », inoltre, è molto omogenea dal punto di vista socio economico, sia per quanto riguarda l'industria, ubicata in particolare nella zona di Sulmona e sia per quanto riguarda l'aspetto turistico ambientale (insistono nella zona il Parco

nazionale d'Abruzzo; l'istituendo Parco regionale della Maiella e parte dell'istituendo Parco regionale del Sirente) con necessità di una programmazione unitaria dell'uso di tali risorse e delle strutture che ad esso servono.

La grave crisi che ha colpito il nucleo Industriale di Sulmona, infine, rende necessaria una individuazione unitaria delle esigenze del territorio, con particolare riferimento allo sviluppo dell'artigianato e della piccola e media impresa.

Va inoltre ricordato che le popolazioni che abitano il territorio in questione hanno particolari affinità etniche, il che rende il « centro Abruzzo » una unità etnica oltre che territoriale.

Mi sia consentito, in conclusione, esprimere il nostro parere su un'ultima questione. L'articolo 27 del disegno di legge governativo (Atto Senato nn. 133,

311-A) relativo alla riforma delle autonomie locali ed, in particolare delle circoscrizioni provinciali, presenta come eccezione alla istituzione di nuove province il numero di abitanti (la legge recita che il territorio in questione debba avere almeno 200.000 abitanti).

Tale considerazione, stando allo spirito ed alla lettera della legge non ci pare tassativa. D'altra parte sarebbe assurdo stabilire il numero degli abitanti che deve far parte di una provincia prescindendo dalle condizioni geografiche e storiche del territorio interessato.

Sono queste le ragioni di fondo che mi spingono a dichiararmi favorevole alla istituzione della provincia di Sulmona e ad essere fiducioso che il Parlamento voglia farsi carico dei desideri delle popolazioni interessate e a dare dignità di legge a tale proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita la provincia di Sulmona, con capoluogo Sulmona, comprendente i seguenti comuni:

Aiaccio, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Barrea, Bugnara, Bussi, Cansano, Campo di Giove, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castelvechio Subequo, Civitella Alfedena, Corfinio, Cocullo, Gagliano Aterno, Gamberale, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Opi, Pacentro, Palena, Pescasseroli, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pizzoferrato, Popoli, Pratola Peligna, Prezza, Quadri, Raiano, Rivisondoli, Roccapia, Roccacasale, Roccaraso, Scanno, Secinaro, Scontrone, Sulmona, Villalago, Villetta Barrea, Vottrito.

ART. 2.

1. Le elezioni del nuovo consiglio provinciale avranno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale nel restante territorio nazionale.

2. Fino a quando non verrà costituito il consiglio provinciale, le relative funzioni saranno svolte da un commissario straordinario nominato dal Ministero dell'interno.

ART. 3.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con propri decreti, sentita la regione Abruzzo, emanano per quanto di competenza, i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima, in riferimento alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività tra

le province interessate, nonché alla istituzione degli uffici ed organi di loro competenza nella nuova circoscrizione provinciale di Sulmona e all'esercizio delle corrispondenti funzioni fino a detta istituzione.

ART. 4.

Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli stanziati nei bilanci dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.